

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale,
Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

N. 92-243291/2002

Progetto: REALIZZAZIONE DI UNA PORCILAIA SITUATA IN COMUNE DI PARELLA LOC. CERETTO
Proponente: AZIENDA AGRICOLA F.LLI BEROLATTI
Comune: Parella (TO)
Procedura: Fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.
Esclusione della fase di valutazione di impatto ambientale

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Pianificazione e Gestione Attività Estrattive

Premesso che:

- in data 13/06/2002 l'Azienda Agricola Fratelli Berolatti, con sede legale in Colletterto Giacosa - Via Umberto I n. 11 - P. I.V.A. 03605170012, ha presentato istanza di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 10 della L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i. - *Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione* - relativamente al progetto di "Realizzazione di una porcilaia situata in Comune di Parella, loc. Ceretto", in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 1 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98: *"impianti per l'allevamento intensivo di animali; intendendosi per intensivo l'esistenza di una concentrazione animale descrivibile, indifferentemente dalla localizzazione in area protetta, con un numero di Unità Bovine Adulte (UBA) per ettaro superiore a 5, calcolato secondo le modalità stabilite da deliberazione di Giunta regionale. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta, gli allevamenti con un numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini"*;
- con nota n. 144564 del 27/06/2002 questa Provincia ha trasmesso al proponente una richiesta di integrazione alla documentazione fornita in quanto priva delle informazioni necessarie ai fini dell'istruttoria;
- in data 08/08/2002 l'Azienda Agricola Fratelli Berolatti ha trasmesso a questa Provincia, con nota n. 179988/2002, una relazione contenente parte delle integrazioni richieste;
- il citato progetto è stato pertanto sottoposto alla fase di Verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 22/08/2002 è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;

- in data 24/09/2002 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio 5 - Torino (convocata ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.).

Rilevato che:

- Il proponente intende realizzare due nuove porcilaie ed una vasca di stoccaggio dei liquami adeguando così la propria azienda, dedita all'allevamento suinicolo per le sole fasi di accrescimento ed ingrasso, alle prescrizioni impartite dalla nuova normativa europea in materia di benessere animale.
- Attualmente l'azienda è già dotata nella medesima area di n. 3 capannoni per l'allevamento dei suini, n. 1 vasca di stoccaggio liquami, n. 2 silos di stoccaggio del mais sfarinato tenero di cui si nutrono i suini e n. 1 tettoia per il ricovero delle attrezzature necessarie alla coltivazione del mais.
- L'azienda agricola in esame è collocata:
 - in aperta campagna a 4.5 m di altezza dall'alveo del torrente Chiusella,
 - in prossimità della fascia boschiva collocata alla sinistra idrografica del torrente Chiusella,
 - a più di 2 km dai centri abitati di Parella e di Collettero Giacosa,
 - a 400 m dalle abitazioni di terzi (cascinali muniti di stalla),
 - a 600 m da un'azienda avicola per l'allevamento e l'ingrasso di pollame,
 - a 100 m dalla abitazione del proponente,
 - a 800 m da alcuni fabbricati aventi carattere agricolo.
- I fattori che hanno condizionato la scelta localizzativa dei nuovi fabbricati, riportati dal proponente, sono i seguenti:
 - la necessità di garantire la massima ossigenazione dei capannoni orientando le porcilaie in direzione dei venti settentrionali e, durante la stagione estiva, una sufficiente differenza di temperatura tra interno ed esterno delle costruzioni;
 - l'individuazione di un'ubicazione tale da rispettare la fascia B del progetto di P.A.I. per quanto riguarda i due capannoni; la vasca di stoccaggio degli effluenti risulterebbe localizzata a sud dei capannoni, in fascia A;
 - una sufficiente vicinanza al luogo di ubicazione delle attrezzature ed ai silos di stoccaggio del mais impiegato per il foraggiamento dei suini.
- Il ciclo di accrescimento ed ingrasso dei suini si svolge in 7 mesi, il mese successivo gli animali sono assenti poichè viene di norma dedicato al lavaggio ed alla disinfezione dei locali di stabulazione.
- Il numero di animali ospitabile nelle 3 stalle esistenti è attualmente pari a 2100 suini con una superficie totale di terreni su cui effettuare lo spandimento pari a circa 75 Ha, mentre le due ulteriori stalle per l'ingrasso dei suini saranno in grado di ospitare 950 suini.
- Ciascun capannone in progetto è suddiviso in 32 box da 15,49 m² (2,055 m x 7,54 m) ed ospiterà un numero massimo di 15 maialini del peso di 30 kg accresciuti fino al peso di 160 kg. Ogni box è munito di mangiatoia, la cui alimentazione avviene automaticamente mediante pompaggio, ad esclusione dell'ultimo box per ogni lato dedicato al servizio veterinario. Le coperture dei fabbricati verranno dotate di un cupolotto per l'aerazione naturale con effetto camino e muniti di sistemi per la regolazione della ventilazione, che potrà essere anche eventualmente coadiuvata da ventilatori estrattori.
- In progetto è prevista una vasca di stoccaggio dei liquami, parzialmente interrata ricopribile con un telo verde galleggiante ancorato ai margini della vasca stessa (previsto in progetto ma non rappresentato sulle tavole), onde ridurre l'indurimento provocato dai raggi solari della superficie del letto di liquami. Si prevede il suo svuotamento nei periodi delle arature. Le pareti saranno sufficientemente alte in modo tale da ridurre la superficie di impluvio. Il posizionamento della

vasca garantirà un idoneo franco tra il fondo, che verrà realizzato in cls additivato, e la massima escursione della falda.

- Attorno alla vasca si provvederà alla piantumazione di arbusti sempreverdi a formare una siepe per un consono inserimento paesaggistico dell'opera.
- E' stata chiarito dal proponente che il processo di stabilizzazione dei liquami, contrariamente a quanto riportato nella relazione presentata, non prevede un sistema di separazione solido-liquido né un sistema di ossigenazione o di aerazione mediante insufflazione. Gli unici sistemi previsti sono quelli di agitazione mediante un'elica elettromeccanica ed il sistema di agitazione collegabile alla trattrice. Il rimescolamento per mezzo dell'elica avrebbe la funzione di evitare la formazione dell'indurimento superficiale e perciò non avviene secondo un tempo prestabilito. L'aerazione viene demandata all'attivazione dell'agitatore collegato alla presa di forza della trattrice. Il telo galleggiante si solleva solidarmente al liquame senza spostarsi lateralmente durante il funzionamento dell'elica.
- L'omogeneizzazione dei liquami è periodica (ogni 10-12 giorni) ad opera dell'elica o preferenzialmente del miscelatore collegato alla presa di forza della trattrice ed ha lo scopo di non creare problemi durante lo svuotamento della vasca ed ottenere un prodotto uniforme.
- Il liquame è generalmente composto da deiezioni prodotte giornalmente dagli animali, acque di lavaggio (saltuario), perdite o sprechi dagli abbeveratori e dall'impianto idrico e acque piovane raccolte all'aperto.
- Il periodo di stoccaggio dei liquami allo stato attuale varia da un minimo di 120 giorni, per consentire l'inattivazione della flora patogena presente, ad un massimo di 6-7 mesi.
- Il sistema di collettamento delle acque meteoriche verrà mantenuto separato da quello relativo alle acque provenienti dai ricoveri.
- Dalle prove effettuate in sito risulta che la falda freatica posiziona il proprio livello superiore a - 5.3 m dal p.c. e si prevede che le normali oscillazioni possano far risalire il livello ad una quota massima di - 4 m dal p.c.
- In relazione ai rilasci nell'ambiente di gas nelle varie fasi dell'allevamento il proponente assicura che la continua ventilazione dei locali mediante una corretta ed efficiente ventilazione ed un trasporto automatico delle deiezioni nella vasca di raccolta, effettuato ogni due giorni, garantirà la rapida dispersione in atmosfera di CO₂ e NH₃ ed una riduzione della produzione di H₂S e CH₄.
- A monte dell'area su cui sono collocate le strutture dell'azienda prende origine dal torrente Chiusella una roggia consortile che, data la sua notevole disponibilità d'acqua, consente l'irrigazione dei campi circostanti.
- La distribuzione avverrà solo a seguito della predisposizione di un piano di concimazione operativo, essenziale anche per conoscere il reale contenuto di unità fertilizzanti nelle deiezioni. Sarà inoltre effettuata con mezzi mobili: irrigatori semoventi con barra di distribuzione a bassa pressione munita di tubi striscianti per evitare aerosol a tutela sanitaria e dalla diffusione di odori.
- Gli accorgimenti tecnologici previsti per tutelare il benessere animale sono il sistema di ventilazione, la pendenza della copertura che assicura un sensibile dislivello dalle aperture di ingresso, l'orientamento della costruzione alla luce delle osservazioni della direzione dei venti dominanti e dell'irraggiamento solare e l'adozione di finestre di alimentazione computerizzate.
- Per migliorare l'impatto olfattivo ed ottenere un prodotto stabilizzato in cui i lenti fenomeni putrefattivi inizieranno solo quando sarà completamente inglobato nel terreno, l'azienda si impone di coadiuvare il processo di ossidazione aerobica assicurato dai miscelatori di omogeneizzazione, somministrando ai suini uno specifico additivo alimentare in grado di accelerare la demolizione della frazione più facilmente putrescibile.

- Per quanto riguarda il benessere animale il proponente ha dichiarato in sede di Conferenza dei Servizi che quando sarà applicata la normativa specifica, con la ristrutturazione generale dell'allevamento, saranno presenti meno animali.
- Il proponente ha dichiarato in sede di Conferenza dei Servizi che la produzione di liquami è più rilevante in inverno vista la presenza di un maggior numero di suini ma con la costruzione della vasca in progetto si potrebbe comunque raggiungere un'autonomia di 8 mesi per quanto riguarda lo stoccaggio dei liquami.
- I capannoni vengono riempiti alternativamente in modo da poterli, una volta svuotati, pulire e disinfettare; è prevista la loro pulizia completa ogni due giorni; i lavaggi vengono effettuati impiegando unicamente acqua e non additivi o tensioattivi.
- L'Azienda Agricola Berolatti Fratelli è in possesso di un'autorizzazione allo spandimento di liquami provenienti da allevamento di suini (Determina Dirigenziale n. 96 - 179493/1998) con scadenza in data 04/11/2002.

Considerato che:

- *dal punto di vista amministrativo e dei procedimenti in corso:*
 - il procedimento di rilascio della concessione edilizia, avviato dallo Sportello Unico di Ivrea, è attualmente sospeso in attesa di conoscere l'esito del procedimento di verifica ex art. 10 L.R. 40/98;
 - con nota n. 3266/17037 del 06/05/2002 l'A.S.L. 9 di Ivrea ha espresso parere favorevole al progetto ex art. 48 L.R. 56/77, subordinato alla verifica del rispetto della cubatura di 15 m³ per ogni capo e della superficie aeroilluminante di 1/10;
 - con D.D. 111 del 22-07/02 il Settore Beni Ambientali della Regione ha rilasciato l'autorizzazione ex art. 151 del D.Lgs 490/99 degli interventi di modifica dello stato dei luoghi in zona soggetta a vincolo paesistico-ambientale (art. 149, lett. c del D.Lgs. 490/99) con il corredo delle relative relazioni tecniche ed allegati grafici inerenti le finiture esterne dei fabbricati e la sistemazione dell'area di pertinenza;
 - il proponente ha inoltrato a questa Provincia la comunicazione di cui all'art. 10 del D.Lgs. 372/99 per cui dovrà presentare, entro il 30/11/2002, apposita istanza di rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata ai fini dell'adeguamento del funzionamento dell'impianto esistente;
 - l'Azienda Agricola Berolatti Fratelli ha presentato in data 12/08/2002 (prot. n. 183514 del 14/08/2002), istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo spandimento in scadenza;
 - il proponente ha comunicato in sede di Conferenza dei Servizi di aver inoltrato all'A.I.PO (Azienda Interregionale Po), alla Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Difesa del Suolo ed al Comune di Parella una richiesta di revisione delle fasce del progetto di integrazione del P.A.I.; l'inclusione dei fabbricati esistenti all'interno della fascia A del Progetto di P.A.I., nella quale non sarebbe consentito alcun intervento se non di demolizione senza ricostruzione, restauro o manutenzione, non consentirebbe al proponente di adeguare i propri fabbricati alle normative in fase di recepimento in ordine alla tutela del benessere animale; il Sindaco del Comune di Parella ha a sua volta comunicato di aver trasmesso le osservazioni del proponente all'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- *dal punto di vista normativo:*
 - con D.M. 19 aprile 1999, in attuazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, recepita con la legge 22 febbraio 1994, n. 146, è stato approvato il C.B.P.A. (Codice di Buona Pratica Agricola) recante criteri e indicazioni di validità

nazionale, applicabile a discrezione dagli agricoltori; si deve a tal proposito far presente che le attività agricole attuate nelle aree riconosciute come vulnerabili saranno tuttavia oggetto di misure restrittive obbligatorie nell'ambito dei programmi di azione definiti dalle competenti autorità;

- con deliberazione n. 219-2992 il Consiglio Regionale, in attuazione del D.Lgs. 152/99, ha infatti identificato, in via di prima individuazione, come zone vulnerabili da nitrati di origine agricola i territori vulnerati, o prossimi ad esserlo, delle classi V1 e V2 dell'allegato tecnico facente parte integrante della stessa deliberazione;
- con lo stesso atto il Consiglio Regionale ha altresì stabilito che, entro i successivi 12 mesi, previo completamento delle indagini integrative e di maggior dettaglio, la Giunta Regionale:
 - effettui la prima designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
 - definisca il programma d'azione da porre in essere all'interno delle zone designate vulnerabili;
 - renda comunque obbligatoria, nelle zone designate, l'applicazione del C.B.P.A. citato;
- con provvedimento n. 30-6866 del 05/08/2002 la Giunta Regionale, essendo state portate a termine le indagini integrative e di maggior dettaglio, ha approvato il regolamento recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione, dando atto che tale regolamento verrà emanato e pubblicato sul B.U.R. solo a seguito dell'interventua verifica di compatibilità da parte dell'Unione Europea;
- per cui dal 1 gennaio 2003 potrebbe divenire cogente, per le aree identificate vulnerabili, il regolamento citato, che richiama per lo più i criteri e le indicazioni del C.B.P.A.;

— *dal punto di vista della pianificazione territoriale ed ambientale:*

- non si segnalano particolari problematiche dal punto di vista geologico e relativamente alla stabilità dei terreni inerenti la scelta localizzativa, poichè l'area si presenta sub-pianeggiante ed i litotipi presenti sono costituiti principalmente da depositi ghiaioso-sabbiosi;
- l'area in progetto è destinata, in base al P.R.G.I. approvato dalla Regione nel 1984, alla variante approvata nel 1994 ed alla variante n. 3 adottata nel 2001, a "*zona agricola in genere di salvaguardia ambientale, fluviale ed idrogeologica*", nella quale sono ammessi il potenziamento e l'ammodernamento degli edifici esistenti, non è ammessa l'installazione di una nuova attività e gli allevamenti devono distare non meno di 300 m dalle abitazioni circostanti di altre proprietà;
- dalla verifica localizzativa, condotta sulla base delle indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, la zona in esame risulta identificata come ôarea inondata e potenzialmente inondabileö con tempi di ritorno di 25-50 anni (*categoria C2 delle N.d.A. del P.T.C.*), oltre che interessata da fenomeni alluvionali con deposito di materiale prevalentemente ghiaioso (Programma di ricerca - *Carta del dissesto idrogeologico del P.T.C.*); nelle aree di categoria C2, al fine di valutare la possibilità di realizzazione di qualsiasi tipologia di progetto, il P.T.C. indica la necessità di una preventiva ed approfondita indagine dei fenomeni legati alla dinamica fluviale; inoltre, prevede che siano adottati interventi finalizzati all'eliminazione e/o mitigazione delle situazioni di pericolosità (art. 13.5.2.4. delle N.d.A. del P.T.C.);
- l'area dell'insediamento risulta essere stata inondata nel corso dell'evento alluvionale del Settembre 1993 (come di evince dalla consultazione dello Studio di Sistemazione Idraulica del Torrente Chiusella a valle della diga di Gurzia Enrione, Manzone Giugno 1997 ôProgramma di ricerca in tema di manutenzione e ripristino degli alvei dei corsi d'acquaö);

- nell'aggiornamento effettuato a seguito dell'alluvione 2000ö dello studio suddetto, si evidenzia inoltre, in sponda sinistra, una problematica di crollo parziale della difesa; stante a quanto riportato dal proponente in sede di Conferenza dei Servizi ed alla documentazione fotografica fornita, allo stato attuale tali problemi sarebbero stati risolti dalla scogliera in pietrame messa in opera ai piedi della scarpata;
 - parte dell'intervento in progetto ricade attualmente in Fascia A del Progetto di Piano Stralcio di Integrazione al P.A.I. nella quale non sarebbero consentite nuove edificazioni od ampliamenti di opere esistenti; tuttavia per tali fasce, introdotte dall'integrazione n. 1 al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con deliberazione n. 19 del 26/04/2001), non vige attualmente regime di salvaguardia;
 - nel corso della Conferenza Programmatica del 02/08/2002 è emerso che tali fasce sono attualmente oggetto di un approfondimento a cura dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, i cui esiti saranno noti entro fine anno e verranno trasfusi in una proposta di aggiornamento del P.A.I., verranno pubblicati e sarà convocata la relativa Conferenza Programmatica; non vengono pertanto attualmente introdotte modifiche alle fasce fluviali del torrente Chiusella poiché esse sarebbero motivate da documenti tecnici non ancora disponibili;
 - si richiama tuttavia la condizione di rischio dei fabbricati già esistenti posizionati in fascia A e di quelli in progetto posizionati in fascia A (vasca di stoccaggio dei liquami) ed un limite di progetto tra la fascia B e la fascia C previsto a protezione degli abitati di Colletterto Giacosa e Parella (capannoni); l'effettiva possibilità di localizzare i nuovi fabbricati (in particolare la vasca di stoccaggio dei liquami) dovrà pertanto essere ulteriormente valutata, in sede di rilascio di Concessione Edilizia da parte del Comune di Parella, alla luce delle determinazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in relazione alla richiesta di revisione delle fasce avanzata dal proponente e sopra richiamata;
- *dal punto di vista progettuale e gestionale:*
- occorre esplicitare i criteri utilizzati per il dimensionamento della vasca di stoccaggio esterna tenendo conto che il quantitativo di liquami prodotto è funzione di numerose variabili tra le quali il tipo di alimentazione, il contenuto idrico della razione, i fattori di allevamento (densità, stato sanitario, ecc.);
 - considerato che il proponente ha manifestato la propria volontà di condurre un processo di stabilizzazione aerobica dei liquami, i sistemi previsti in progetto e chiariti in Conferenza dei Servizi, di agitazione saltuaria senza aerazione, non sono allo stato attuale sufficienti a garantire un apporto di aria sufficiente a garantire un'ossidazione dei liquami;
 - non possono conciliarsi sistemi di trattamento di tipo aerobico con la copertura della vasca mediante un telo plastico, poiché quest'ultimo potrebbe comportare, viceversa, fenomeni di anareobiosi, con sviluppo di composti maleodoranti e innescare formazioni di sacche di gas a rischio di esplosione; dall'esame della bibliografia di settore infatti, l'utilizzo di teli plastici a copertura delle strutture di stoccaggio, effettuato con teli in materiali plastomerico o elastomerico, è previsto solo in caso di trattamento anaerobico dei liquami; in questo caso il biogas che si sviluppa viene interamente captato e combusto con o senza recupero di energia; non sono viceversa noti impieghi di teli di copertura nell'ambito di trattamenti aerobici;
 - in considerazione di quanto sopra non è necessaria la posa in opera di un telo di copertura; la sua sostituzione con un'adeguata copertura a tettoia garantirebbe invece un minor apporto di acque meteoriche escludendo la superficie di impluvio della vasca;
 - per quanto attiene al trattamento aerobico occorre verificare, in sede di rilascio della Concessione Edilizia, che il sistema proposto presenti caratteristiche tecniche e

dimensionali tali da garantire una sufficiente ossigenazione dei liquami e non solo una miscelazione degli stessi; una semplice miscelazione avrebbe esclusivamente la funzione di evitare la stratificazione della masse, ma non di operare una stabilizzazione del liquame;

- l'omogeneizzazione, evitando la formazione di un indurimento superficiale, viene generalmente effettuata quando non sia necessario ricorrere al crostone superficiale come copertura del bacino; occorre tuttavia assicurare comunque un adeguato sistema di omogeneizzazione che dovrebbe essere azionato per almeno 0.5-1 ora/settimana in modo tale da contenere il consumo energetico (risulterebbe assai modesto: 3-12 Wh/m³ di vasca alla settimana) e garantire comunque una miscelazione che faciliti il funzionamento dei dispositivi di movimentazione, riduca il rischio di occlusione, favorisca lo svuotamento del bacino e faciliti il prelievo di campioni;
- per assicurare un controllo degli odori e per ottenere una parziale stabilizzazione dei liquami è inoltre necessario assicurare l'aerazione della massa stoccata; a tal fine il processo deve essere regolato in modo tale da instaurare nella massa dei liquami condizioni di ossigeno disciolto di poco superiori allo zero mediante insufflazione di aria con intermittenza e per poche ore al giorno (10-20 minuti all'ora sull'intero arco della giornata, per un totale di 4-8 ore al giorno); si informa che esistono anche miscelatori dotati di un dispositivo per la contemporanea aerazione del liquame;
- sarebbe inoltre opportuno sottoporre i liquami alla separazione solido-liquido prima del processo di omogeneizzazione in modo tale da ridurre la potenza installata ed i tempi di azionamento dell'omogeneizzatore;
- è emersa una discrepanza circa i dati relativi alla superficie dei terreni utilizzabili per lo spargimento in relazione alla quale il proponente ha precisato che attualmente i terreni a disposizione sono in esubero ma è previsto l'utilizzo anche di terreni di proprietà vicine ed è stato redatto un piano in proposito che verrà trasmesso al Servizio Gestione Risorse Idriche per la nuova richiesta di autorizzazione allo spandimento;
- non essendo stato presentato in questa fase un piano di spandimento non è possibile stabilire se i reflui, sulla base di analisi dei reflui desunte da dati bibliografici o da quelle dell'allevamento esistente se rappresentative, siano utilizzabili ai fini agronomici sui terreni dell'azienda;
- la documentazione di rinnovo dell'autorizzazione allo spandimento presentata è carente, al fine di consentire il prosieguo dell'istruttoria in corso;
- in relazione al benessere animale come evidenziato nel corso della Conferenza dei Servizi e ribadito dall'A.S.L. con parere n. 3472/35987 del 27/09/2002 il rispetto del rapporto cubatura/capi bestiame dovrà osservato mediante la riduzione del numero di capi per porcilaia che originariamente si intendevano stabulare;

- *dal punto di vista energetico:*

- non si ritiene di dover dare indicazioni di carattere prescrittivo circa le opere proposte per cui si riportano di seguito alcuni suggerimenti che il proponente potrebbe valutare in relazione all'ottimizzazione delle risorse energetiche nel proprio stabilimento, applicazioni la cui fattibilità dovrà comunque essere approfondita e valutata in relazione alla situazione specifica del caso in esame:
 - l'adozione di un sistema di digestione anaerobica delle deiezioni animali, con produzione di biogas da recuperare per la produzione di energia elettrica e calore: in alternativa all'ossidazione aerobica, individuata dal proponente, presenta alcuni vantaggi diretti nella gestione del ciclo di riutilizzo delle deiezioni animali (maggior controllo sul processo, maggiore velocità di stabilizzazione del letame, minori emissioni in atmosfera) e soprattutto offre la possibilità di produrre energia da fonte rinnovabile, che, con l'attuale regime di incentivazione dei Certificati Verdi, si

presenta come una interessante opportunità economici; un ulteriore vantaggio che si avrebbe in questo caso è rappresentato dal calore di scarto prodotto nel gruppo elettrogeno, che potrebbe essere utilizzato per le attività azienda; gli alti costi di investimento e le problematiche legate alla gestione di un impianto di tale genere, consigliano tuttavia di effettuare preventivamente un'analisi di fattibilità tecnico-economica, anche in relazione alle determinazioni assunte dall'Autorità di Bacino del Fiume Po in relazione alla revisione delle fasce fluviali del progetto di P.A.I.;

- in relazione ai consumi invece, in funzione dei bilanci termici individuati dai gestori dell'impianto, non riportati peraltro nella documentazione presentata, si potrebbero suggerire alcune soluzioni:
 - in caso di deficit di calore nei mesi invernali, è possibile recuperare parte del calore dell'aria che esce, per effetto della ventilazione dei locali, dai cupolini posti sul colmo del tetto dei capannoni, inserendo degli scambiatori di calore per il preriscaldamento dell'aria in ingresso;
 - in caso di surplus di calore nei mesi estivi, è possibile prevedere, in fase di progettazione dei nuovi capannoni, l'inserimento di pareti ventilate sui lati a Sud dei capannoni stessi. Le pareti ventilate si realizzano applicando una controparete esterna al muro, ad una distanza di 15-30 cm; in questo modo parte della radiazione solare viene trattenuta dallo strato di aria intermedio e può essere facilmente convogliata, con un sistema di sportelli, all'esterno o, in inverno, all'interno del capannone.

- *dal punto di vista ambientale:*

- nella relazione geologica allegata al progetto vengono riportate le motivazioni che hanno condotto alla richiesta di revisione del progetto delle fasce del P.A.I.: a parere del geologo, confortato dagli effetti dei recenti eventi di piena e da considerazioni geomorfologiche relative alla posizione della scarpata di erosione fluviale, non appare conforme individuare le aree che includono i fabbricati esistenti come appartenenti alla fascia A, bensì coerente inserire tale area nell'ambito della fascia B, esterna alla precedente (porzione di territorio parzialmente interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento);
- la vasca di stoccaggio dei liquami non è assimilabile ad un depuratore poichè non si tratta di un sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico-meccanici, chimici e biologici (art. 1 comma 1 lettera b, L.R. 37/96), né presenta caratteristiche intrinseche per cui debba necessariamente essere localizzato in un'area topograficamente depressa, per cui non potrà essere realizzata in un'eventuale fascia A normata dal progetto di P.A.I. di prossima approvazione dall'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- in base alle informazioni attualmente disponibili non è possibile escludere il verificarsi di fenomeni di alluvionamento del sito in esame e di conseguenti significativi effetti sull'ambiente naturale ed umano, per cui la localizzazione della vasca dovrà essere in sede di rilascio di Concessione Edilizia da parte del Comune di Parella, alla luce delle determinazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- sono emerse in progetto notizie discordanti in merito al massimo livello di escursione della falda per cui occorre formulare un chiarimento in proposito; in particolare si fa riferimento al dato di soggiacenza pari a 0.8 m riportato nella descrizione stratigrafica del pozzo, a pag. 48 della relazione;
- per quanto riguarda gli interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico è stato scelto il lauro in quanto sempre verde ed in grado di svolgere una funzione di mantenimento della temperatura mite; sono tuttavia da prediligere impianti di specie arbustive di tipo autoctono;

- con nota n. 195991 del 16/09/2002 il presidente della Roggia dei Mulini ha espresso parere favorevole all'ampliamento delle porcilaia purché siano osservate tutte le normative in merito ad evitare l'inquinamento delle acque del torrente Chiusella;
- la distanza dell'intervento in oggetto dagli abitati esistenti, la sua consistenza, il contesto ambientale in cui è inserito e le modalità di conduzione dell'allevamento non risultano comportare rilevanti problemi legati alla salute pubblica;
- occorre peraltro verificare il rispetto delle normali condizioni di igiene durante le operazioni di spandimento dei liquami; tale aspetto, non sufficientemente approfondito nel progetto presentato, potrà tuttavia essere adeguatamente trattato ed approfondito nei successivi procedimenti autorizzatori;
- il Sindaco del Comune di Parella ha dichiarato, in sede di Conferenza dei Servizi, che non ci sono residenze nella immediate vicinanze dell'impianto e le eventuali lamentele relative ad odori sgradevoli si sono sempre verificate nei brevi periodi durante i quali avviene lo spargimento dei liquami sui terreni, ma non si è mai trattato di una protesta formalizzata; auspica comunque un miglioramento in tal senso;
- per quanto attiene alla possibile diffusione di odori molesti dai locali di stabulazione e dalle strutture di stoccaggio è probabile che l'aumento di potenzialità comporti un significativo peggioramento della situazione, tuttavia l'azienda risulta sufficientemente decentrata rispetto agli agglomerati urbani circostanti, distanti circa 900-1000 m dal sito individuato; saranno pertanto sufficienti le misure di mitigazione che verranno prescritte con il presente provvedimento e con gli atti autorizzativi successivi;

Ritenuto:

- che le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente controllate nell'ambito delle specifiche autorizzazioni ambientali cui l'attività è sottoposta;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni, che dovranno essere opportunamente verificate per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto:
- occorre predisporre un progetto esecutivo della vasca di stoccaggio e dei sistemi di gestione previsti al suo interno fornendo i relativi calcoli di dimensionamento e prendendo in esame tutto quanto si riporta di seguito:
 - la vasca dovrà essere dimensionata considerando la complessiva produzione giornaliera (liquami, acque di lavaggio e acque di prima pioggia che dilavano le aree di stabulazione esterna e non quelle di transito degli automezzi) ed un periodo di stoccaggio, necessario per programmare una corretta distribuzione (almeno 120 giorni);
 - è necessario che le pareti ed il fondo della vasca siano a perfetta tenuta;
 - il fondo dovrà essere realizzato al di sopra del livello massimo di escursione del pelo libero della prima falda acquifera, per cui occorre chiarire l'equivoco relativo ai differenti livelli massimi di escursione riportati negli elaborati progettuali;
 - è vietato l'impiego del telo galleggiante per le ragioni indicate in premessa;
 - è necessario prevedere una tettoia a protezione dall'impluvio di acque meteoriche nei liquami o, in alternativa, un sufficiente franco di sicurezza (30-50 cm) tra livello massimo del battente liquido e il bordo del bacino, per fare fronte ad avventi meteorologici eccezionali o altri eventi improvvisi ed impreveduti;
 - occorre prevedere la possibilità di accedere all'interno della vasca per poter eseguire, con cadenza pluriennale, operazioni di pulizia e controllo delle eventuali attrezzature fisse qualora previste (saracinesche, tubazioni, ecc.);

- occorre prevedere inoltre un setto divisorio, o sistema equivalente, che assicuri il rispetto dei tempi di stabilizzazione previsti ed eviti la commistione tra liquame fresco e stabilizzato;
 - occorre prevedere uno specifico sistema di trattamento che preveda i processi di omogenizzazione e di aerazione dei liquami, che facilitino la gestione dei liquami e conducano ad una corretta stabilizzazione della frazione organica e ad una conseguente riduzione degli odori molesti in fase di stoccaggio e distribuzione finale;
 - i cicli di trattamento ad opera degli aeratori dovranno risultare di 10-20 minuti all'ora sull'intero arco giornaliero, per un totale di 4-8 ore al giorno;
 - è consigliabile, inoltre, che il liquame, prima di qualsiasi trattamento di aerazione, venga sottoposto a separazione dei solidi sospesi: la rimozione dei solidi grossolani mediante vagliatura consente una riduzione di circa il 20% della potenza richiesta per l'aerazione;
 - occorre realizzare una barriera verde per un consono inserimento ambientale della vasca che preveda specie arbustive autoctone in luogo del lauro ceraso previsto in progetto;
- i sottogrigliati devono essere progettati solo per la veicolazione dei liquami e non per il loro stoccaggio prolungato;
- si dovranno evitare soluzioni costruttive che richiedano lavaggi delle pavimentazioni ed impiego di acqua per la veicolazione delle deiezioni: l'adozione della pavimentazione fessurata su tutta, o parte, della superficie del box consente di evitare i lavaggi; per ottenere la movimentazione delle deiezioni raccolte nelle fosse sottostanti è necessario che queste siano realizzate e gestite in modo particolarmente accurato; sono da privilegiare soluzioni che prevedono lo svuotamento discontinuo e frequente o che consentono l'allontanamento, per semplice gravità, dei solidi;
- occorre adottare accorgimenti per evitare ogni spreco d'acqua degli abbeveratoi: questo è un problema ancora troppo spesso trascurato che deve invece rientrare nelle specifiche dei requisiti di ogni impianto idrico; un ruolo importante, oltre al tipo ed al numero degli abbeveratoi, è svolto dalle modalità di installazione e dal livello della pressione di erogazione;
- l'autorizzazione ambientale integrata dovrà in ogni caso tenere conto delle dimensioni definitive dell'allevamento e pertanto dell'opera complessiva derivante dall'intervento di cui al presente provvedimento, con particolare attenzione alla gestione della vasca esistente ed all'ulteriore rischio di perdita per percolazione dai foraggi insilati;
- occorre presentare un piano di spandimento dal quale risulti che i reflui, sulla base di analisi dei reflui desunte da dati bibliografici o da quelle dell'allevamento esistente se rappresentative, possano essere utilizzabili ai fini agronomici sui terreni dell'azienda;
- la documentazione di rinnovo dell'autorizzazione allo spandimento presentata è carente, al fine di consentire il prosieguo dell'istruttoria in corso, di quanto di seguito elencato:
- atto sostitutivo di notorietà per i terreni in asservimento;
 - copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento a titolo di deposito della somma pari a Euro 10,00 quali spese istruttorie previste dall'art. 14 della D.G.P. N. 23-4324/96 e dalla D.G.P. n. 52-2287/1997, da versarsi sul c/c postale n. 00216101, intestato al Servizio di Tesoreria della Provincia di Torino, indicando quale causale "Autorizzazione allo spandimento di liquami zootecnici ai sensi del D.Lgs 152/99";
 - certificazione analitica della qualità dei liquami (sostanza secca sul tal quale, sostanza organica a 650 °C, N tal quale, P totale, K totale, Cu totale e Zn totale);
 - la società proponente dovrà prendere tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare esalazioni di odori sgradevoli dalle vasche e dalle stalle come prescritto nell'autorizzazione di cui ha richiesto il rinnovo;
 - nel caso la società proponente intendesse spandere i liquami zootecnici provenienti dall'ingrandimento dell'allevamento suinicolo dovrà presentare nuova istanza;

- è inoltre necessario che il proponente fornisca le informazioni di seguito riportate, tenendo conto dei vincoli esistenti imposti dall'attuale normativa regionale (D.G.R. 30.12.1991 n. 48-12028) per cui terreni non idonei non possono essere conteggiati ai fini dello spandimento (es. distanza esigua da strade, abitazioni etc.):
- i fogli di mappa e particelle catastale dei terreni a disposizione dell'azienda per lo spandimento suddivisi in terreni in proprietà, in affitto o in comodato gratuito (per quest'ultimi deve risultare una dichiarazione formale del proprietario);
 - il riparto colturale (seminativo, prato, pioppeto, ecc...);
 - i quantitativi di liquame e le epoche previste per la distribuzione
 - modalità di distribuzione (in superficie, per interrimento)
- dovrà essere verificato il rispetto del rapporto cubatura/capi bestiame ;
- l'autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99 ed il presente provvedimento non esimono l'autorità Comunale dal verificare, in sede di rilascio di concessione edilizia, l'ammissibilità degli interventi stessi alla luce delle vigenti norme statali e regionali e delle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e di prossima approvazione;
- per quanto riguarda gli interventi di mitigazione dell'impatto paesaggistico della vasca di stoccaggio dei liquami sono da prediligere impianti di specie arbustive di tipo autoctono;
- occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e salute pubblica nonché di sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e di sicurezza nei cantieri mobili o temporanei;
- si rammenta che qualsiasi scarico idrico dovesse rendersi necessario anche in fase di cantiere temporaneo dovrà comunque essere richiesta la specifica autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale al competente Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Provincia;
- dovrà essere comunicata all'A.R.P.A. - dipartimento subprovinciale di Ivrea - la data di inizio delle attività, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'esercizio ed ogni atto autorizzativo successivo;
- l'esclusione consente la ripresa del procedimento di rilascio della Concessione Edilizia nel corso del quale il Comune di Parella dovrà valutare l'effettiva possibilità di localizzare i nuovi fabbricati (in particolare la vasca di stoccaggio dei liquami) alla luce delle determinazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in relazione alla richiesta di revisione delle fasce avanzata dal proponente e richiedere nuovamente il parere dell'A.R.P.A. - dipartimento subprovinciale di Ivrea in merito alla valutazione di quanto prescritto con il presente provvedimento per quanto di competenza.

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con DGP 63-65326 del 14/04/99 e s.m.i.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

Visti:

- L. R. 14/12/1998 n. 40 recante: *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione "*
- D.Lgs. 152/99 recante: *"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento..."*

- la D.G.R. n. 30-6866: *"L.R. 29/12/2000 n. 81. Approvazione del Regolamento recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di attuazione"*
- D.G.R. 30.12.1991 n. 48-12028: *"Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti di animali"*
- L.R. 13/90 e s.m.i.: *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili"*
- D.M. 19 aprile 1999 recante: *"Approvazione del codice di buona pratica agricola"*
- D.Lgs. 372/99 recante: *"Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 40 del 14/12/1998, il progetto di "realizzazione di una porcilaia in Comune di Parella loc. Ceretto" presentato dall'azienda agricola Fratelli Berolatti, con sede legale in Colletterto Giacosa - Via Umberto I n. 11 - P. IVA 03605170012 dalla fase di valutazione di impatto ambientale (art. 12 della L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.), subordinatamente alle condizioni riportate in premessa e di seguito riassunte:
 - predisporre un progetto esecutivo della vasca di stoccaggio e relativi calcoli di dimensionamento che tenga conto di quanto precedentemente espresso (produzione complessiva giornaliera di effluenti, periodo di stoccaggio, pareti e fondo a perfetta tenuta, fondo al di sopra del livello di massima escursione della falda, rinuncia all'impiego del telo galleggiante, tettoia o, in alternativa, franco di sicurezza e contabilizzazione del volume di acqua piovana che si raccoglie nel periodo di stoccaggio, accesso all'interno della vasca, setto divisorio liquami non maturati, sistema di omogenizzazione e di aerazione dei liquami, prediligere impianti di specie arbustive di tipo autoctono quale barriera verde);
 - i sottogrigliati non possono essere sfruttati per uno stoccaggio prolungato dei liquami;
 - evitare soluzioni costruttive che richiedano lavaggi delle pavimentazioni ed impiego di acqua per la veicolazione delle deiezioni;
 - evitare ogni spreco d'acqua degli abbeveratoi precisando le modalità di installazione ed il livello della pressione di erogazione;
 - presentare l'istanza di rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata riferita alle dimensioni definitive dell'allevamento comprensiva dell'intervento di cui al presente provvedimento, con particolare attenzione alla gestione della vasca esistente ed all'ulteriore rischio di perdita per percolazione dai foraggi insilati;
 - presentare un piano di spandimento dal quale risulti che i reflui possano essere utilizzati ai fini agronomici sui terreni dell'azienda;
 - fornire la documentazione integrativa richiesta per il rinnovo dell'autorizzazione allo spandimento presentata al fine di consentire il prosieguo dell'istruttoria in corso;
 - fornire le informazioni relative ad escludere eventuali terreni non idonei ai fini dello spandimento;
 - verificare il rispetto del rapporto cubatura/capi bestiame;
 - adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e salute pubblica nonché di sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e di sicurezza nei cantieri mobili o temporanei;

- richiedere l'autorizzazione all'eventuale scarico in corpo idrico superficiale anche in fase di cantiere temporaneo;
- dovrà essere comunicata all'A.R.P.A. - dipartimento subprovinciale di Ivrea - la data di inizio delle attività, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'esercizio ed ogni atto autorizzativo successivo;
- in sede di rilascio di Concessione Edilizia il Comune di Parella dovrà valutare l'effettiva possibilità di localizzare i nuovi fabbricati (in particolare la vasca di stoccaggio dei liquami) alla luce delle determinazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in relazione alla richiesta di revisione delle fasce avanzata dal proponente e richiedere nuovamente il parere dell'A.R.P.A. - dipartimento subprovinciale di Ivrea in merito alla valutazione di quanto prescritto con il presente provvedimento per quanto di competenza;
- l'autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490/99 ed il presente provvedimento non esimono l'autorità Comunale dal verificare, in sede di rilascio di concessione edilizia, l'ammissibilità degli interventi stessi alla luce delle vigenti norme statali e regionali e delle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e di prossima approvazione;

2. di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 17/10/2002

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina